



AOOGRT Prot

/A.50.60

Firenze,

Al Presidente
del Consiglio Regionale
della Toscana



Al Settore Assistenza ai lavori
d'Aula e alla Conferenza di
programmazione dei lavori -
Nomine

SEDE

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 167 “Collaboratori stipendiati da UNCEM nel Comune di Pescia” del Consigliere Donzelli.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 174 del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'assemblea legislativa regionale), si trasmette, in allegato, la nota di risposta all'interrogazione in oggetto.

Cordiali saluti.

Il funzionario incaricato
Dott.ssa Maria Antonia De Paola

All. n. 1



Oggetto: Risposta alla I.S. 167 " Collaboratori stipendiati da Uncem nel Comune di Pescia"

In riferimento alla interrogazione del Consigliere Giovanni Donzelli, avente per oggetto "Collaboratori stipendiati da UNCEM nel Comune di Pescia", preme in primo luogo evidenziare come la Regione non abbia compiti di controllo sull'attività di UNCEM Toscana, né di riscontro sulla partecipazione dei Comuni ad associazioni degli enti locali (Anci, Uncem, Lega Autonomie, ecc...), non esercitando dal 2002 (LR n. 2/2002) funzioni di controllo preventivo sugli atti delle amministrazioni locali.

Relativamente al punto dove si chiede di conoscere "se la misura 8 del PSR prevede al suo interno finanziamenti o sostegni finalizzati all'assunzione di personale per la realizzazione degli obiettivi", si precisa che i bandi delle sottomisure 8.3 (*prevenzione dei danni alle foreste*) e 8.4 (*ripristino dei danni alle foreste*) comprendono, fra le spese ammissibili per gli enti locali, quanto segue:

"La Regione e gli Enti locali possono realizzare direttamente alcune operazioni, ascrivibili alla categoria dei lavori in economia. In questo caso e ai fini della presente sottomisura, sono ammissibili a finanziamento anche le operazioni di carattere agronomico e selvicolturale (compreso interventi di recinzione o sui sentieri) eseguiti direttamente da questi enti pubblici, i quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata, si assumono l'onere di realizzare, in tutto o in parte, le opere connesse ad investimenti fisici avvalendosi di personale e mezzi propri." (par. 17.3 "Operazioni realizzate da Enti Pubblici" dell'Allegato A del decreto n. 6048 del 10 dicembre 2015 e par. 17.5 "Operazioni realizzate da Enti Pubblici" dell'Allegato A del decreto n. 5808 del 30 novembre 2015).□

Ne deriva che, per i progetti finanziati con le sopra citate sottomisure, il costo del personale alle dipendenze degli Enti locali (principalmente operai forestali), è ammissibile esclusivamente per la quota parte (in termini di tempo/lavoro e del relativo costo) dedicata alla realizzazione di attività a carattere agronomico e selvicolturale collegate a progetti oggetto di finanziamento. Per quanto riguarda la sottomisura 8.6, attivata nell'ambito del bando PIF 2015, non sono invece ammissibili in nessun caso i costi del personale dipendente del beneficiario (par. 8.4 "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" dell'Allegato B del bando PIF).

Vittorio Bugli